



SENT. 107/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere rel.
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
M. Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60560 del registro di Segreteria,
promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sebastiano Caruso (pec. avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) presso gli stessi elettivamente domiciliato

contro:

OMISSIS, (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Fiorenza del Foro di Bologna (C.F. FRNFNC61B28G942U) ed elettivamente domiciliato presso il medesimo al seguente indirizzo p.e.c. franco.fiorenza@ordineavvocatibopec.it

avverso:

la sentenza n. 796/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata il 24 novembre 2022 e notificata in data 11 dicembre 2022.

Nella pubblica udienza del 21 aprile 2026, con l'assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa, con il consenso delle parti, la relazione del magistrato relatore cons. Ida Contino, uditi l'avv. Giuseppe Giannico in rappresentanza dell'INPS appellante e l'avv. Franco Fiorenza per l'appellato OMISSIS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

FATTO

1. Con la sentenza n. 796/2022, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto, volto ad ottenere la declaratoria del diritto al riscatto/ricongiungimento, ai fini pensionistici, della maggiorazione del quinto del periodo di servizio svolto presso l'Accademia militare navale di Livorno dal 10 aprile 1984 al 19 luglio 1984 e dal 28 ottobre 1985 al 30 giugno 1986, con percezione dell'indennità operativa base.

Accoglieva altresì la domanda relativa alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, avendo il OMISSIS maturato, in virtù di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

A tale conclusione, il giudice perveniva evidenziando che i periodi richiesti erano maturati entro la data del 31 dicembre 1997, sicché il ricorrente aveva esercitato il proprio diritto in conformità alla normativa recata in materia dal d.lgs. 30 aprile 1997, n.165.

In proposito precisava che il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio non sorge con la proposizione della domanda di riscatto, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa; nella fattispecie, il presupposto era rappresentato dalla frequentazione dell'Accademia navale negli anni 1984-1986, quando ancora il limite massimo di cinque anni previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non era entrato in vigore e quando tale quinquennio ancora non era stato superato (art. 7). Sempre secondo il giudice territoriale, i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1° gennaio 1998 comunque non possono essere valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7, comma 1, del d.lgs. n.165/1997.

2. Con atto notificato in data 9 febbraio 2023 e depositato in Segreteria lo stesso giorno, ha proposto appello l'INPS opponendo, come unico e articolato motivo di gravame, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997.

Secondo l'appellante, l'art. 5 testè richiamato pone un limite tassativo,

individuato in cinque anni, alla possibilità di valutare ai fini pensionistici gli aumenti dei periodi di servizio. Ne consegue che i militari che abbiano già raggiunto la quota massima di aumenti non hanno più alcun diritto di avvalersi della facoltà di riscatto. Né ad avviso dell'appellante è possibile ricorrere al meccanismo della sostituzione, in quanto non previsto dalla legge. In ogni caso, pur conoscendo l'orientamento contrario di questa Sezione giurisdizionale, l'appellante ha tuttavia sostenuto che per il servizio comune suscettibile di maggiorazione a titolo parzialmente oneroso, a differenza di quello operativo, il diritto sorge solo a seguito del perfezionamento di una fattispecie complessa che si conclude con la presentazione della domanda amministrativa. Nel caso all'esame, dunque, il diritto alla maggiorazione degli anni di servizio è sorto solo nel dicembre del 2017, allorché il militare aveva già maturato i cinque anni. Infine, ha precisato che la *ratio* delle maggiorazioni è quella di consentire al militare una più sollecita acquisizione del diritto a pensione a non certo di determinare il sistema di calcolo e consentire al militare di sottrarsi al sistema misto per assicurarsi quello interamente retributivo.

Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto la reiezione della domanda avversata.

3. Con memoria depositata in data 22 maggio 2023, si è costituito il sig. OMISSIS con il patrocinio dell'avv. Franco Fiorenza opponendo la correttezza della statuizione decisoria gravata. Secondo l'appellato, infatti, il giudice di primo grado avrebbe legittimamente riconosciuto il diritto di riscattare ai fini pensionistici un periodo di servizio svolto prima

dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997 (1° gennaio 1998). Secondo l'assunto difensivo, il diritto a ottenere la maggiorazione non sorge con la presentazione della domanda ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa. Richiama in proposito anche l'art. 2 del d.lgs. n. 184/1997. Dunque, il diritto alla maggiorazione ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, come statuito dal giudice di prime cure, è sorto per il OMISSIS con lo svolgimento del servizio presso l'Accademia navale di Livorno dal 10 aprile 1984 al 19 luglio 1984 e dal 28 ottobre 1985 al 30 giugno 1986 e non al momento della presentazione della domanda di riscatto. Infine, richiama il principio secondo cui è diritto della parte accedere alle condizioni pensionistiche di maggior vantaggio, come evidente dalle plurime norme del d.P.R. n. 1092/1973. Ha pertanto ribadito la correttezza della sentenza impugnata e concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

4. In data 28 marzo 2026, l'appellato OMISSIS ha depositato una memoria difensiva in cui richiama diversi arresti giurisprudenziali sulla questione in esame, nonché la pronuncia delle Sezioni riunite n. 8/2025, i cui principi confermano la correttezza della soluzione interpretativa adottata dal giudice di prime cure. Ha, pertanto, insistito sulla reiezione dell'appello *ex adverso* proposto, chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.

5. All'odierna udienza, l'avv. Giannico si è riportata al contenuto del proprio gravame e insiste per l'accoglimento. L'avv. Fiorenza si è riportato al contenuto dei propri scritti difensivi e ha richiamato il

principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite nella pronuncia n. 8/2025.

La causa è quindi passata in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

In primo luogo, come anche precisato dal giudice di prime cure e non contestato dall'INPS, può costituire oggetto della c.d. "supervalutazione di 1/5", in conformità alla pacifica giurisprudenza contabile, anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97. Detta disposizione, infatti, statuisce che gli aumenti di servizio, nei limiti dei cinque anni, sono computabili per periodi di servizio "*comunque prestati*".

Ciò precisato, la questione riguarda esclusivamente il limite massimo complessivo di cinque anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1 del d.,lgs. n. 165/1997 e, segnatamente, se tale limite debba essere valutato al momento della presentazione della domanda di riscatto, come ritenuto dall'Ente previdenziale, e quindi nella fattispecie alla data 20 dicembre 2017 ovvero al verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, come invece statuito dal giudice, e quindi, nella fattispecie, alla data del servizio prestato dal sig. OMISSIS presso l'Accademia militare di Livorno (1984-1986).

Ebbene il Collegio ritiene di richiamare testualmente, in applicazione del principio di sinteticità fissato dall'art.39 c.g.c. e dall'art.17 disp.att.c.g.c., quanto affermato da questa Sezione d'appello, con

riferimento ad una analoga fattispecie, in una recente pronuncia emessa dopo l'intervento nomofilattico delle Sezioni riunite, che peraltro consolida un orientamento già formatosi in seno alla medesima sezione sin da epoca antecedente : *“La questione è stata affrontata, in sede di risoluzione di questione di massima dalla recente sentenza delle Sezioni riunite n. 8/25/QM/SEZ, depositata in data 2 luglio 2025 che ha definitivamente chiarito, concordando con l'orientamento giurisprudenziale che si era già formato in seno a questa Sezione di appello (Sez. II centr. app. 28 dicembre 2023, n. 393, 8 marzo 2022, n. 92, 5 luglio 2021, n. 223), che: a) “non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (grassetto aggiunto), mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto”; b)“la facoltà di riscatto ex art.5 del d.lgs. 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio (grassetto aggiunto), fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione”;*” Ne consegue, pertanto, che, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, che debba riscattare un periodo collocato anteriormente al 1° gennaio 1996 e tale che, sommato a quello

esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo; laddove il periodo da riscattare non faccia superare il limite dei 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, invece, il calcolo della pensione complessiva andrà effettuato con il sistema misto (grassetto aggiunto) [...]. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'I.N.P.S., la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista non solo per le maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge ipso iure, ma anche per il servizio comunque prestato, in quanto, come si è visto, il punto di riferimento per la determinazione dei criteri di calcolo del riscatto non può che essere la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, pur nella evidente necessità che – in tal caso - l'interessato manifesti la volontà di avvalersene, esercitando, a mezzo della necessaria domanda amministrativa, il diritto al riscatto". Come puntualizzato poi in un recentissimo arresto di questa sezione, che già si è conformato ai predetti principi " Si tratta di un principio generale nella materia previdenziale (Corte conti, Sez. II/A, 5.07.2021, n. 223; Sez. II/A, 8.03.2022, n. 92; Sez. App. Sicilia, 13.02.2023, n. 3/A/2023), che può essere ricavato anche dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui "L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei

periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995" (sent. 16 febbraio 2026, n.35). In sintesi: gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, maturati successivamente al 31 dicembre 1997, non possono eccedere complessivamente i cinque anni (art. 5, comma 1); gli stessi aumenti maturati alla predetta data, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici anche se eccedenti i cinque anni, e, in tal caso, non sono ulteriormente aumentabili (art. 7 comma 3); gli aumenti dei periodi di servizio "comunque prestato" sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche se maturati anteriormente alla data del 31 dicembre 1997, nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti. L'art. 5, comma 3, d.lgs n.165/1997 non impedisce affatto – come sopra precisato – anzi ammette con chiarezza - la computabilità, nei limiti della soglia quinquennale, di "servizi comunque prestati", compresi quelli oggetto di riscatto. In tale ambito, il militare conserva il diritto di optare per il computo di taluni servizi maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, in luogo di altri, maturati nel corso della carriera, anche successivamente al limite temporale detto, ai fini delle maggiorazioni in esame.

*L'esercizio di tale facoltà non può essere precluso neppure qualora il pensionato miri a incidere sulla distribuzione, rispetto alla data del 31 dicembre 1995, della contribuzione accreditata, così da determinare il sistema di calcolo (retributivo o misto) della pensione, come nel caso oggetto dell'odierno giudizio Pertanto, **“non ha pregio la prospettazione difensiva dell'appellante Istituto previdenziale secondo cui, chiarito che il riscatto di cui all'art. 5, comma 3, non può comportare il superamento del più volte descritto limite quinquennale (grassetto aggiunto), non sarebbe comunque applicabile in concreto il meccanismo di "sostituzione" dei periodi di aumento onde ottenere, nel rispetto del limite quinquennale, il trattamento pensionistico più favorevole possibile (grassetto aggiunto)”**(sent. 16 febbraio 2026, n.35). Tale conseguenza “non solo non è vietata ma si inserisce in un generale e chiaro contesto di favor legislatoris “(sent.28 dicembre 2023, n.393)” (Sez. II app., sentenza 12 maggio 2026, n. 81).*

Ebbene, alla luce di quanto sin qui evidenziato, l'appello deve essere, respinto in quanto infondato.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., attese le incertezze interpretative che hanno condotto alla pronuncia dell'organo nomofilattico intervenuta in pendenza del giudizio, si compensano le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis* -respinge l'appello;

	SENT. 107/2026	11	
	-compensa integralmente le spese.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.		
	Il giudice relatore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 18 GIUGNO 2026		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.to digitalmente		
	IL FUNZIONARIO PREPOSTO		
	LUCIA BIANCO		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in segreteria il 18 GIUGNO 2026		

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le

generalità

Roma lì 18 GIUGNO 2026

p. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO